REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA
(art. 92, commi 5 e 6,del D.lgs. 163/2006)

Art. 1 – Oggetto

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici", per i lavori e gli atti di pianificazione di competenza dell'Amministrazione comunale di Praiano.

Art. 2 – Attività professionali e compensi

1. L'incentivo di cui all'art. 1 è destinato esclusivamente ai dipendenti del Comune di Praiano e viene ripartito sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento:

   a) per ogni singola opera o lavoro pubblico, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

   b) per gli atti di pianificazione, comunque denominati, tra coloro che hanno partecipato alla loro redazione.

2. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti.

3. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

4. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 5 e dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 163/2006; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.

Art. 3 – Compenso incentivante per opere o lavori pubblici

1. Il compenso incentivante è fissato nella misura massima del 2 (due) per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro ed è ripartito fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92, comma 5, del D.lgs 163/2006.

2. Il Responsabile del Settore Tecnico – Servizio LL.PP. e Urbanistica competente per ciascuna opera o lavoro pubblico decide sui gruppi di progettazione, individuando i dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 92 del citato decreto.

3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento.

4. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all' allegata Tabella A.

5. La misura del compenso incentivante si ottiene moltiplicando per il 2% l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del decreto.

7. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1 del D.Lgs 163/2006, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Art. 4 – Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione Per gli atti di pianificazione per i quali non siano espressamente previste tariffe professionali, il calcolo sarà definito, per analogia, nel provvedimento dell'Amministrazione che darà avvio al procedimento per l'attività di pianificazione o nel Piano Esecutivo di Gestione.

1. Per gli atti di pianificazione l'ammontare dell'incentivo è fissato nella misura del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

2. Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, sempre che gli atti siano completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. Tale compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'allegata Tabella B.

3. Il Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP. e Urbanistica competente per ogni atto di pianificazione di cui ai commi precedenti determina la costituzione di un gruppo di lavoro individuando i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione.

Art. 5 – Liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione e liquidazione degli incentivi è effettuata dal Responsabile di area competente, nel seguente modo:

   a) per i lavori

   - per la progettazione: all'approvazione del progetto esecutivo;
   - per la direzione lavori e contabilità: all'approvazione dello stato finale;
   - per il collaudo: ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o effettuazione del collaudo.

   In caso di importi modesti il Responsabile di area potrà disporre la liquidazione dell'incentivo, in unica soluzione, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o effettuazione del collaudo.

   b) per gli atti di pianificazione

- 50% successivamente all'esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;
- 50% successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione e di eventuali controdeduzioni alle osservazioni.

Art. 6 – Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

   a) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;

   b) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza.

2. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'ente ha diritto di riavere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 – Spese escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'ente.

TABELLA "A"

OPERE / LAVORI PUBBLICI

FUNZIONE	SOGGETTI DA INCENTIVARE	% DA ATTRIBUIRE	
		ATTIVITA' INTERNA	ATTIVITA' ESTERNA
Responsabile del procedimento: 20% (per attività esterna 30%)	responsabile del procedimento	15%	20%
	collaboratore del resp. del procedimento	5%	10%

fase della progettazione 50%	progettazione preliminare	10%
	progettazione definitiva	10%
	progettazione esecutiva	10%
	collaboratori del progettista	15%
	Resp. della sicurezza in fase di progettaz.	5%

fase dell'esecuzione 30%	direttore/i dei lavori	15%
	collaboratori del D.L.	5%
	Collaudatore	5%
	Resp. della sicurezza in fase di esecuz.	5%

TABELLA "B"

ATTI DI PIANIFICAZIONE

FUNZIONE	SOGGETTI DA INCENTIVARE	% DA ATTRIBUIRE
		ATTIVITA' INTERNA

redazione del piano	redattori dell'atto di pianificazione	70%
	collaboratori alla redazione dell'atto di pianif.	30%

In mancanza di una delle figure previste nella ripartizione, in quanto non necessarie, la relativa aliquota va sommata a quella assegnata al responsabile del procedimento, ai tecnici progettisti o a quelli incaricati della direzione lavori, a seconda se la figura mancante è correlata ad attività inerenti la responsabilità del procedimento, la progettazione o l'esecuzione dell'opera.